vole rispetto al dipendente che abbia maturato il minimo di anzianità necessario.

2. Il dipendente promovibile il quale, prima di essere nominato in ruolo, doveva effettuare un periodo di prova, anche dopo la fine di questo deve aver maturato il minimo di anzianità prescritto dallo statuto.

Nelle cause riunite 20 e 21/83,

ARISTIDES VLACHOS, giurista revisore presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 21, rue Bertels, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal capo della divisione del personale sig. Francis Hubeau, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuta,

aventi ad oggetto l'annullamento di due decisioni della Corte che respingono i reclami del ricorrente intesi ad ottenere un diverso inquadramento,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, i mezzi, gli argomenti e le conclusioni delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

In seguito ad un concorso, la Corte offriva al sig. Vlachos, con lettera 21 luglio 1980, un contratto di agente ausiliario in qualità di giurista linguista di grado A II/4 a partire dal 15 settembre 1980.

Non accettando questa proposta, il 29 luglio 1980 il sig. Vlachos inviava una lettera richiedendo all'amministrazione della Corte di voler riconsiderare il proprio inquadramento in un senso più favorevole tenuto conto della sua esperienza professionale. Con lettera 25 agosto 1980, la Corte assicurava al Vlachos

«che dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1981, i migliori giuristi linguisti avranno la possibilità di essere nominati revisori (grado (LA 5)».

Di conseguenza, il Vlachos decideva di accettare l'offerta d'impiego e prendeva servizio alla Corte il 15 settembre 1980.

A partire dal 1° gennaio 1981, il Vlachos esercitava «de facto» le funzioni di revisore, e, dal 1° aprile 1981 al 1° luglio 1982, esercitava le stesse funzioni ad interim in seguito a tre decisioni consecutive dell'APN.

Nel 1981, la Corte otteneva un certo numero di posti per la divisione della traduzione greca e tasformava il contratto originario del Vlachos, con effetto 1° gennaio 1981, in un contratto di agente temporaneo in qualità di giurista linguista con inquadramento nel grado LA 6, 3° scatto.

Il 20 gennaio 1982, il Vlachos presentava al presidente della Corte un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto del personale. Egli chiedeva di essere nominato giurista revisore di grado e scatto corrispondenti alla sua formazione ed esperienza professionali. La sua richiesta era diretta ad ottenere la nomina in ruolo in qualità di giurista revisore di grado LA 5/4.

Nel frattempo, il Vlachos partecipava al concorso interno CJ 149/81 e, in seguito alla relazione della commissione giudicatrice, la Corte, nella sua riunione amministrativa del 29 giugno 1982, lo nominava giurista revisore di lingua greca con inquadramento nel grado LA 5/1 a partire dal 1° luglio 1982, decisione notificata al ricorrente il 5 ottobre 1982.

Il 28 luglio 1982, il Vlachos presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale contro «la decisione implicita di rigetto» della richiesta da lui presentata il 20 gennaio 1982. Con decisione 28 ottobre 1982, comunicata al Vlachos il 10 novembre 1982, il reclamo veniva respinto.

Il 15 ottobre 1982, il Vlachos presentava un secondo reclamo contro la decisione della Corte adottata in occasione della sua riunione amministrativa del 29 giugno 1982. Il reclamo era inteso ad otte-

nere la revoca da parte dell'APN della decisione impugnata e l'adozione di una nuova decisione contenente la nomina del ricorrente al grado LA 4 o, in via subordinata, al terzo scatto del grado LA 5. Questo nuovo reclamo veniva respinto, in quanto la Corte riteneva che l'interessato, al momento della sua nomina al grado LA 5, non fosse un dipendente assunto dalla Corte ai sensi dell'art. 32, bensì un dipendente di ruolo promosso dal grado LA 6 al grado LA 5. Il suo inquadramento era dunque discipinato dall'art. 46.

I presenti ricorsi sono stati presentati l'8 febbraio 1983.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, prima sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 12 gennaio 1983, la Corte, prima sezione, ha deciso di riunire le cause 20/83 e 21/83 ai fini della fase orale e della sentenza.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) nella causa 20/83
   - — dichiarare il presente ricorso ricevibile,
   - — annullare il rigetto del secondo reclamo, comunicato il 27 gennaio 1983,
   - — dichiarare che il ricorrente va considerato assunto ai sensi degli artt. 29-32 dello statuto, e pertanto dichiarare che non può essere considerato promosso,
   - — di conseguenza dichiarare che non va applicato l'art. 46,
   - — rinviare la questione dinanzi all'APN,
   - — condannare la Corte alle spese;

2) nella causa 21/83
   - — dichiarare il presente ricorso ricevibile,
   - — dichiararlo fondato e pertanto,
   - — annullare il rigetto del reclamo 28 luglio 1982, rigetto comunicato il 10 novembre 1982,
   - — dichiarare che il ricorrente va considerato "assunto" ai sensi degli artt. 29-32 dello statuto,
   - — di conseguenza, dichiarare che non va applicato l'art. 46 dello statuto e
   - — rinviare la questione dinanzi alla Corte nella sua qualità di APN,
   - — condannare la convenuta alle spese del giudizio.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

1) nella causa 20/83
   - — respingere il ricorso,
   - — decidere in merito alle spese in conformità alle pertinenti norme dello statuto;

2) nella causa 21/83
   - — respingere il ricorso,
   - — decidere in merito alle spese in conformità alle pertinenti norme dello statuto.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Il *ricorrente* rinvia la Corte ai mezzi svolti nel suo secondo reclamo. Questi ultimi possono essere riassunti come segue:

Primo mezzo: errore nell'applicazione dello statuto del personale

L'APN, ai fini dell'assunzione di cinque giuristi revisori di lingua greca, ha pubblicato il bando di concorso interno CJ 149/81 per titoli ed esami, conformemente all'art. 29, n. 1, lett. b), dello statuto, in quanto sarebbe stato impossibile coprire questi cinque posti tramite promozione, non ricorrendo per nessuno degli agenti greci in servizio le condizioni di forma richieste (nessuno era dipendente di ruolo con due anni di anzianità di servizio nel grado LA 6).

Sia l'avviso di posto vacante testé menzionato, sia il bando di concorso interno già citato e recante lo stesso numero, indicavano nel modo più chiaro, grazie all'uso del termine «assunzione», la loro finalità.

Di conseguenza, la decisione impugnata si fonda erroneamente sugli artt. 45 e 46 dello statuto e sussiste pertanto un vizio che inficia i motivi che ne sono alla base.

Nella specie si tratta semplicemente dell'assunzione del ricorrente in un'altra qualità, cioè in qualità di giurista revisore. Andrebbero quindi applicati gli artt. 31, n. 2, lett. b), e 32, 2° comma, dello statuto e non le norme relative alle promozioni di cui al capitolo 3, titolo III, dello statuto.

Il fatto che l'art. 31, n. 2, lett. b), dello statuto contempli che per la metà dei posti di nuova istituzione è possibile concedere un grado più elevato del grado iniziale, dimostra che il legislatore comunitario ha voluto:

1) concedere ad un numero sufficiente di dipendenti assunti il beneficio del grado superiore al grado iniziale;

2) creare un certo incentivo affinché i candidati più capaci e più esperti presentino la loro candidatura ai concorsi;

3) permettere la formazione nel servizio, in un breve lasso di tempo, di una piramide gerarchica ottimale e il più possibile efficiente.

Il fatto che lo statuto dia la possibilità di assumere ad un grado superiore al grado iniziale nei limiti di una determinata quota che può ammontare sino alla metà dei candidati nominati significa che l'esercizio a questo fine del potere discrezionale da parte dell'APN non va considerato limitato e vincolato in quanto questa stessa disposizione definisce l'ambito e i limiti entro i quali esso va esercitato.

Di conseguenza, nel caso in cui il candidato nominato sia obiettivamente in possesso dei requisiti formali e sostanziali per occupare il posto, l'APN farebbe un cattivo uso del potere discrezionale di cui trattasi qualora si rifiutasse di applicare il disposto dell'art. 31, n. 2, lett. b).

Gli argomenti svolti a questo proposito sono compatibili con la prassi costante della Corte di concedere a tutti i giuristi linguisti, senza eccezioni, non il grado iniziale LA 7, bensí il grado superiore LA 6 e ciò addirittura al di là della quota fissata dalla disposizione di cui trattasi.

Di conseguenza, la decisione impugnata costituisce una disparità di trattamento ed una discriminazione inammissibile fra i dipendenti delle carriere LA 5/LA 4 e LA 7/LA 6, e ciò a svantaggio del ricorrente.

Secondo mezzo: violazione del principio del legittimo affidamento

Il Vlachos sostiene di avere avuto motivo di credere che egli sarebbe stato nominato nella carriera LA 5/4 a seguito delle promesse scritte ed orali ricevute dai suoi

superiori gerarchici e dei corrispondenti rapporti relativi al suo rendimento ed alle sue capacità professionali. È vero che dopo le prove egli è stato nominato nel grado LA 5, ma dopo aver visto deluse le sue legittime aspettative per quel che riguarda la natura del trattamento che egli aveva diritto di ricevere.

Terzo mezzo: violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti della medesima istituzione comunitaria

L'APN, quando ha nominato nel passato giuristi revisori di nazionalità inglese e danese, esattamente nelle medesime condizioni del ricorrente, ha preso in considerazione l'esperienza professionale precedente, la formazione e l'età ed ha loro concesso, secondo i casi, un grado o uno scatto superiore al loro grado o al loro scatto iniziale.

Quarto mezzo: violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti di tutte le istituzioni comunitarie

Conformemente alle decisioni in vigore adottate nelle altre istituzioni in merito all'inquadramento dei dipendenti nominati e alle modalità di applicazione degli artt. 31 e 32 dello statuto, la situazione era la seguente:

i) a) Oltre alle disposizioni favorevoli relative alle concessione di uno scatto supplementare a seconda dell'esperienza, la Commissione concede ancora il grado LA 4 allorché il dipendente nominato abbia un'esperienza professionale di almeno 10 anni.

b) Analogamente, la Commissione può concedere il grado direttamente superiore al grado iniziale al dipendente nominato che abbia prestato il proprio servizio militare per un periodo uguale o superiore a 24 mesi. Il ricorrente ha prestato il proprio servizio militare per 28 mesi.

ii) Il Parlamento europeo può concedere il grado LA 4 allorché il dipendente nominato ha più di 10 anni di esperienza professionale nelle sue funzioni.

iii) A seguito delle decisioni 3 dicembre 1982, nn. 81-5 e 82-9, la Corte dei conti può concedere al dipendente nominato il grado LA 4 se quest'ultimo ha un'esperienza professionale superiore a 10 anni.

iv) Con decisione 17 gennaio 1975, il Consiglio ha adottato una normativa analoga; esso applica giustamente diversi coefficienti in funzione del numero dei mesi di esperienza professionale, senza prendere in considerazione l'età.

Nella fattispecie, adottando la decisione impugnata, l'APN ha agito in palese difformità dal suoi omologhi delle altre istituzioni comunitarie: essa ha indebitamente applicato criteri sconosciuti e comunque sfavorevoli al ricorrente, il che ha causato a suo sfavore, nella sua qualità di dipendente della Corte, una discriminazione rispetto ai suoi colleghi delle altre istituzioni che svolgono le stesse funzioni. Essa si sarebbe altresì posta in contraddizione manifesta con il principio di equità, riconosciuto come un principio generale dell'ordinamento giuridico comunitario.

Quinto mezzo: violazione del principio di buona amministrazione in connessione col quarto mezzo

In forza del principio di buona amministrazione, l'amministrazione della Corte deve prendere in considerazione l'in-

sieme degli elementi in base ai quali essa può giungere ad una decisione.

Le motivazioni insufficienti ed estremamente succinte della decisione impugnata nonché il suo inquadramento al primo scatto nel nuovo grado sono dovute al fatto che l'APN non ha tenuto conto degli elementi del suo fascicolo personale.

Sesto mezzo: violazione del principio di non discriminazione

La mancata applicazione dell'art. 31, n. 2, lett. b), e dell'art. 32, 2° comma, dello statuto da parte dell'APN ha collocato un dipendente già in servizio in posizione sfavorevole rispetto ad un dipendente appena assunto in servizio presso la Corte.

Settimo mezzo: deroga ingiustificata alla prassi costante seguita dalla Corte

Con la decisione impugnata, l'APN si è discostata dalla prassi da essa precedentemente seguita per quel che riguarda la concessione di un abbuono di anzianità al dipendente nominato, in relazione alla sua formazione e alla sua esperienza, e ciò in violazione di eventuali direttive interne della Corte in vigore per quel che riguarda le modalità di applicazione degli artt. 31 e 32 dello statuto.

Inoltre, il ricorrente invoca le disposizioni dell'art. 5, n. 3, dello statuto che la Corte intende ignorare nella specie.

Visto il silenzio della convenuta in merito ai mezzi dedotti dal ricorrente nel suo reclamo, egli si chiede se non si debba concludere che essa non ha argomenti da opporre.

Il *ricorrente* sostiene, nel ricorso, di dover essere considerato di diritto assunto e non «promosso». L'amministrazione stessa della Corte ha fatto sapere con memorandum 5 aprile 1982 (allegato 8 al secondo ricorso) che egli non è trasferibile né promuovibile.

Il bando di concorso CJ 149/81 ha annunciato l'«assunzione» di cinque giuristi revisori. Nessuno dei candidati che hanno sostenuto il concorso era promuovibile e sarebbe dunque illogico voler in seguito sostenere che le cinque persone designate sono state promosse. I vincitori del concorso sono stati assunti e l'amministrazione deve trattarli in quanto tali e applicare le disposizioni dell'art. 32 dello statuto invece di applicare quelle dell'art. 46, che riducono le possibilità di concedere gli scatti secondo i meriti, l'esperienza e altri titoli.

Le nozioni di «assunzione» e «promozione» sono state, a più riprese, oggetto di discussione e di esame dinanzi alla Corte. L'avvocato generale Reischl ha concluso nella causa Van Belle/Consiglio (causa 176/73, Racc. 1974, pag. 1361):

«La nozione di "assunzione", in verità, non va intesa come nomina a funzionario in senso stretto, cioè come assunzione dall'esterno. È invece una nozione più generica che, se non erro, comprende ogni metodo usato nell'occupazione di un posto».

Nella presente controversia, vista l'impossibilità di occupare un posto di giurista revisore tramite promozione, va necessariamente riconosciuto che il concorso CJ 149/81 ha dato luogo ad una vera e propria assunzione ai sensi degli artt. 31 e 32 dello statuto.

Anche nella denegata ipotesi che la tesi dell'amministrazione sia fondata e che il ricorrente sia stato promosso, il suo inquadramento non sarebbe necessariamente ed esclusivamente disciplinato dalle condizioni restrittive di cui all'art. 46 dello statuto.

La Corte, nella sentenza 6 ottobre 1982 (causa 9/81, Williams/Corte di conti, Racc. 1982, pag. 3301), ha riconosciuto che l'art. 46 dello statuto che disciplina l'inquadramento degli agenti promossi si applica solamente quando «le carriere sono predisposte in maniera uniforme sin dal loro inizio». Orbene, questo non avviene presso la Corte per quel che riguarda la carriera di guirista revisore nelle sezioni inglese e danese.

Nella causa 20/83 la convenuta rinvia agli argomenti da essa svolti nella causa 21/83.

Per quel che riguarda la causa 21/83, la *convenuta* sostiene che le conclusioni del ricorrente nella sua richiesta del 20 gennaio 1982 sono state superate dagli eventi, in quanto egli è stato nominato nel grado LA 5 a partire dal 1° luglio 1982. Di conseguenza, l'oggetto della sua richiesta e del conseguente reclamo sono stati superati dagli eventi.

L'unica questione che ancora sussiste è quella dell'attribuzione dello scatto nel grado LA 5, ed è disciplinata dall'art. 46 dello statuto.

La convenuta afferma che l'art. 32 dello statuto non si applica al ricorrente. Dall'economia dello statuto, ed in particolare dal titolo III, «carriera del funzionario», risulta infatti che per «assunzione» s'intende l'entrata in servizio iniziale presso un'istituzione comunitaria di un soggetto non facente parte, sino a quel momento, del personale delle istituzioni delle Comunità europee. È incontestabile che il sig. Vlachos fosse un dipendente già in servizio e che abbia beneficiato di una «promozione» ai sensi dell'art. 45 dello statuto, cioè di una nomina al grado superiore a quello in cui era inquadrato.

Il suo inquadramento nel grado superiore è dunque disciplinato dall'art. 46. L'applicazione di questa norma comporta l'inquadramento nel 1° scatto del grado LA 5. È opportuno aggiungere che l'applicazione dell'art. 46 a tutti i casi analoghi a quello del ricorrente costituisce una prassi costante dell'amministrazione della Corte.

È irrilevante che il bando di concorso CJ 149/81 abbia parlato dell'«assunzione» di cinque giuristi revisori, in quanto il concorso era interno all'istituzione e doveva dunque, in particolare, permettere a dipendenti inquadrati in un grado inferiore di ottenere una promozione.

Prima di concludere per il rigetto del ricorso, la convenuta formula un'osservazione di carattere globale. Il sig. Vlachos è entrato alla Corte il 15 settembre 1980 come ausiliario. Dopo meno di due anni di servizio, egli è stato nominato in ruolo nel grado LA 5, facendo quindi una vera e propria «carriera lampo».

Nella replica, il *ricorrente* solleva obiezioni alle osservazioni della convenuta. A suo parere, egli non ha fatto una «carriera lampo», ma, al contrario, si è sentito frustrato nelle sue aspettative. Egli ha dovuto accettare contratti di ogni sorta e partecipare a concorsi regolari per conseguire finalmente il grado LA 5.

Per quel che riguarda la causa 21/83, il ricorrente constata che il principale argomento per il rigetto del suo reclamo del 20 gennaio 1982 consiste nel fatto che egli ha ottenuto ciò che aveva richiesto. Tuttavia, benché il ricorrente sia stato nominato nel grado LA 5 a partire dal 1° luglio 1982, tale nomina ha fatto seguito ad un regolare concorso.

Se avesse partecipato al concorso CJ 149/81 in qualità di dipendente in grado LA 5, egli sarebbe stato nominato nel grado LA 4.

Il ricorrente fa valere di essere stato assunto tramite concorso e non promosso. La procedura di concorso implica una pluralità di candidati fra cui la commissione giudicatrice designa i vincitori. Invece, la promozione ai sensi dell'art. 45 avviene in base ad una scelta dell'APN, previa comparazione dei meriti e dei rapporti informativi. Il ricorrente aggiunge di non poter essere considerato promosso quando l'APN gli ha attestato, prima del concorso, che egli non era promuovibile.

Nella controreplica, la *convenuta* sostiene di essersi attenuta, considerando il Vlachos come promosso, ad un'applicazione conforme alla lettera delle norme in esame e delle nozioni su cui essa si basa. Essa si è altresì conformata alla prassi in atto presso l'amministrazione della Corte.

La precitata sentenza Williams/Corte dei conti non può far progredire la discussione o aggiungervi elementi utili. A partire dal 1973, nessun giurista revisore della carriera LA 5/LA 4 presso la Corte è stato assunto direttamente dall'esterno rispetto alla Comunità.

La convenuta fa valere che l'art. 46 disciplina la nomina ad un grado superiore del dipendente di ruolo. Poco importa che la promozione del dipendente di cui trattasi sia stata possibile solo a seguito di un concorso interno, il che avviene in due categorie di casi:

a) non solamente in caso di «passaggio di un dipendente da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o a una categoria superiore» ipotesi esplicitamente contemplata dall'art. 45, n. 2, dello statuto,

b) ma anche, secondo una prassi amministrativa costante, in caso di avanzamento di grado quando il dipendente interessato non abbia maturato il minimo di anzianità nel suo grado contemplato dall'art. 45, n. 1, 1° comma, dello statuto.

Il memorandum indirizzato al sig. Vlachos il 5 aprile 1982 dalla divisione del personale va dunque inteso in questo senso. Esso non significa che il ricorrente non possa assolutamente essere oggetto di una promozione cioè di un avanzamento di grado, ma che, non avendo l'anzianità minima richiesta, egli non è promuovibile dopo un semplice esame comparativo dei meriti e dei rapporti informativi di cui è stato oggetto e che la sua promozione, cioè il suo avanzamento di grado, può avvenire solo in seguito alla vincita di un concorso interno.

Interpretare l'art. 45, n. 1, dello statuto in senso contrario significherebbe che per beneficiare di un avanzamento di grado, ogni dipendente dovrebbe attendere come minimo, secondo i casi, sei mesi o due anni dopo la sua nomina in ruolo.

Ammettendo che l'art. 32 dello statuto sia applicabile al ricorrente, sarebbe necessario sottolineare che questa norma, al suo secondo comma, riserva all'AIPN la facoltà di concedere un abbuono di anzianità di scatto. Ma non le impone affatto un obbligo.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 23 febbraio 1984, le parti hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 marzo 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 1983, il ricorrente, giurista revisore presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, ha proposto, in forza dell'art. 91 dello statuto del personale (in prosieguo: lo statuto), un ricorso (causa 21/83) inteso all'annullamento della decisione 28 ottobre 1982 di rigetto del reclamo del 28 luglio 1982 presentato a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, con cui egli aveva richiesto di essere nominato in un grado e scatto corrispondenti alla sua esperienza ed alla sua età.

2 Con un secondo atto introduttivo in pari data, il ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 91 dello statuto, un ricorso (causa 20/83) volto all'annullamento della decisione 19 gennaio 1983 di rigetto del reclamo del 15 ottobre 1982 contro la decisione della Corte 29 giugno 1982 che lo nomina, a seguito di concorso interno, ad un posto di giurista revisore di grado LA 5, 1° scatto, con decorrenza di anzianità di scatto 1° settembre 1980.

3 Il ricorrente veniva assunto come agente ausiliario il 15 settembre 1980 in qualità di giurista linguista. Il 1° gennaio 1981, veniva nominato agente temporaneo nel grado LA 6, 3° scatto. A partire dal 1° aprile 1981, gli venivano affidate le funzioni di revisore ad interim per un periodo di sei mesi. Con clausola addizionale 15 settembre 1981, il contratto veniva modificato nel senso che, a partire dal 1° aprile 1981, egli veniva impiegato in qualità di giurista revisore ed inquadrato nel grado LA 5, 1° scatto. A seguito del concorso interno CJ 14/18, era nominato dipendente in prova in qualità di giurista linguista e inquadrato nel grado LA 6, 3° scatto, a partire dall'ottobre 1981. Egli veniva riconfermato nelle funzioni di revisore ad interim percependo un'indennità che copriva la differenza fra lo stipendio nel grado LA 6 e quello che avrebbe ottenuto nel grado LA 5 in cui era stato inquadrato come agente temporaneo.

4 Il 20 gennaio 1982, il ricorrente presentava al presidente della Corte una richiesta diretta a ottenere la propria nomina in ruolo in qualità di giurista revisore (categoria LA 5/4). Il 28 luglio 1982, essendo rimasta senza esito

tale richiesta, egli presentava, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto, un reclamo volto ad ottenere la propria nomina ad un grado e uno scatto corrispondenti alla sua esperienza ed età.

5 Con decisione 30 giugno 1982 il ricorrente veniva nominato in ruolo nella categoria LA 6/3 con decorrenza di anzianità di scatto 1° gennaio 1981.

6 Su relazione della commissione giudicatrice del concorso interno CJ 149/81, la Corte, nella riunione amministrativa del 29 giugno 1982, nominava il ricorrente, dal 1° luglio 1982, giurista revisore con inquadramento nel grado LA 5, 1° scatto, con decorrenza di anzianità di scatto 1° settembre 1980. Contro questa decisione, notificatagli il 5 ottobre 1982, il ricorrente proponeva un reclamo in data 15 ottobre 1982 chiedendo di essere nominato nel grado LA 5, 4° scatto.

7 Con decisione 28 ottobre 1982, il reclamo del 28 luglio 1982 veniva respinto e, con decisione 19 gennaio 1983, veniva pure respinto quello del 15 ottobre 1982. Contro queste decisioni di rigetto il ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

8 Nella causa 21/83, il ricorrente chiede che venga annullata la decisione 28 ottobre 1982 e che la Corte dichiari che egli va considerato «assunto» ai sensi degli artt. 20-32 dello statuto e che di conseguenza non gli va applicato l'art. 46 dello statuto. Nella causa 20/83, egli chiede che venga annullata la decisione 19 gennaio 1983 e inoltre che sia dichiarato che egli va considerato «assunto» ai sensi degli artt. 29-32 dello statuto e che di conseguenza non gli va applicato l'art. 46.

9 Con la decisione 28 ottobre 1982, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha constatato che, con la richiesta del 20 gennaio 1982, il ricorrente intendeva ottenere la nomina al posto di giurista revisore e l'inquadramento nel grado LA 5, 4° scatto, senza dover tuttavia partecipare ad un concorso e senza essere d'altronde in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 dello statuto. In quanto intesa ad ottenere immediatamente una nomina nel grado LA 5, la

richiesta sarebbe divenuta senza oggetto a partire dal momento in cui il ricorrente, a quell'epoca giurista linguista di grado LA 6, 3° scatto, si è candidato al concorso per l'assunzione di revisori e in ogni caso a partire dal momento in cui è stato nominato revisore con inquadramento nel grado LA 5, 1° scatto. Ad ogni modo sarebbe stato impossibile accedere alle sue richieste senza violare le norme dello statuto. Al momento della nomina nel grado LA 5, il ricorrente non era un dipendente appena assunto ai sensi dell'art. 32 dello statuto, bensì un dipendente di ruolo promosso dal grado LA 6 al grado LA 5. Il suo inquadramento sarebbe dunque disciplinato dall'art. 46 dello statuto.

10 Con la decisione 19 gennaio 1983, l'APN ha respinto il reclamo del 15 ottobre 1982 per i medesimi motivi.

11 Nei due ricorsi, il ricorrente deduce i seguenti mezzi:

a) errore nell'applicazione dello statuto,

b) violazione del principio della tutela del legittimo affidamento,

c) violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti della medesima istituzione,

d) violazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti di tutte le istituzioni comunitarie,

e) violazione del principio di sana amministrazione in connessione col mezzo sub d),

f) violazione del principio di non discriminazione,

g) deroga ingiustificata alla prassi costante seguita della Corte.

La causa 21/83

12 La decisione 28 ottobre 1982, di cui il ricorrente chiede l'annullamento, è stata adottata dall'APN in risposta al reclamo del ricorrente del 28 luglio 1982. Tale reclamo è stato presentato a seguito della richiesta presentata al presidente della Corte il 20 gennaio 1982 e volta ad ottenere la nomina in

ruolo del ricorrente in qualità di giurista revisore (categoria LA 5/4). All'epoca della presentazione di questa richiesta, il ricorrente era dipendente in prova di grado LA 6, essendosi classificato fra i vincitori del concorso CJ 14/81. È opportuno far osservare che questo concorso era volto all'assunzione di giuristi linguisti della carriera LA 7/6 e che la Corte non poteva nominare in ruolo il ricorrente in un posto della carriera LA 5/4 senza violare le norme dello statuto. Il ricorso va dunque respinto senza che sia necessario esaminare i diversi mezzi dedotti nel ricorso.

La causa 20/83

Sul primo mezzo

13 Il ricorrente osserva che la Corte, al fine di «assumere» 5 giuristi revisori di lingua greca, ha pubblicato il bando di concorso interno CJ 149/81, a norma dell'art. 29 dello statuto, in quanto era impossibile coprire questi 5 posti mediante promozione, dato che nessuno degli agenti greci in servizio era in possesso dei requisiti di forma richiesti (nessuno era dipendente di ruolo con due anni di anzianità di servizio nel grado LA 6). In conformità a ciò, l'amministrazione della Corte gli avrebbe dichiarato, con lettera 5 aprile 1982, che la sua candidatura non poteva essere accolta per l'avviso di posto vacante CJ 149/81, dato che egli non era trasferibile, né promuovibile.

14 Di conseguenza, le decisioni dell'APN sarebbero erroneamente basate sugli artt. 45 e 46 dello statuto. Nella fattispecie non si tatterebbe di promozione, bensì di assunzione in qualità diversa, cioè in qualità di giurista revisore. Ad ogni modo, egli dovrebbe essere considerato assunto sin dall'inizio in qualità di giurista revisore e nel suo caso andrebbero applicati gli artt. 31, n. 2, lett. b), e 32, 2° comma, dello statuto. Il capitolo 1 del titolo III dello statuto sarebbe intitolato «assunzione» e comprenderebbe gli artt. 27-34. Ne conseguirebbe che i vincitori di un concorso interno sono assunti in forza dell'art. 29, n. 1, lett. b), e non sono promossi.

15 È opportuno richiamare innanzitutto le norme dello statuto invocate. Il capitolo 1 del titolo III dello statuto concerne le procedure di «assunzione»,

mentre il capitolo 3 disciplina il rapporto informativo, l'aumento periodico di stipendio e la promozione. L'art. 29 dello statuto dispone che, tranne che per l'assunzione di dipendenti nei gradi A 1 e A 2 nonché in casi eccezionali, l'APN, per coprire i posti vacanti in ogni istituzione, dopo avere esaminato a) le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione, b) le possibilità di indire concorsi interni nell'ambito dell'istituzione, c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni comunitarie, bandisce un concorso per titoli, per esami ovvero per titoli ed esami.

16 L'art. 31 dispone che i candidati prescelti sono nominati:

— dipendenti della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale dello loro categoria o quadro

— dipendenti delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti.

Tuttavia, il n. 2 del medesimo articolo permette all'APN di derogare a queste disposizioni entro taluni limiti.

17 L'art. 45, che fa parte del capitolo 3, disciplina la promozione. Esso dispone che la promozione è conferita con decisione dell'APN. Essa comporta per il dipendente la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. Per essere promosso, il dipendente deve aver maturato un minimo di anzianità nel suo grado. Per i dipendenti nominati nel grado iniziale del quadro o della categoria, tale minimo di anzianità è di 6 mesi a decorrere dalla nomina in ruolo; di due anni per gli altri dipendenti. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso.

18 Dai fatti sopraesposti risulta che il ricorrente, nell'aprile 1982, non era promuovibile in base alle sole disposizioni dell'art. 45 dello statuto. Egli era stato nominato dipendente in prova nel grado LA 6 dal 1° ottobre 1981 con decisioni 11 e 25 novembre 1981. Prima di essere nominato di ruolo, egli doveva compiere un periodo di prova di nove mesi. Anche dopo la fine del periodo di prova il dipendente candidato alla promozione deve aver maturato un minimo di anzianità, che nel caso del ricorrente era di due anni.

19 Quando l'APN intende coprire i posti vacanti, deve innanzitutto, ai sensi dell'art. 29 dello statuto, esaminare le possibilità di promozione o trasferimento nel seno dell'istituzione, e quindi, dopo questo esame, la possibilità di indire concorsi interni all'istituzione stessa. L'ordine di precedenza così stabilito è l'espressione stessa del principio della vocazione alla carriera dei dipendenti assunti.

20 Mentre l'assunzione segna l'ingresso in una categoria o quadro della funzione pubblica delle istituzioni, la promozione disciplina lo svolgimento della carriera così iniziata nel seno della categoria o del quadro cui il candidato ha avuto accesso.

21 La decisione 29 giugno 1982 riguarda in effetti contemporaneamente la nomina o la promozione del ricorrente, e in premessa vi vengono d'altronde citati l'art. 29 e gli artt. 45 e 46. Essa applica in effetti le norme di attribuzione della categoria ai dipendenti al caso di un dipendente nominato, in seguito alla vincita del concorso interno CJ 149/81, a nuove responsabilità in qualità di giurista revisore. Essa si pone guindi nell'ambito dello svolgimento della carriera.

22 È vero che, se nel suo caso si fossero dovuti applicare gli artt. 31 e 32 dello statuto, con esclusione degli artt. 45 e 46, il ricorrente avrebbe eventualmente potuto fruire delle deroghe di cui agli artt. 31, n 2, e 32, 2° comma. Tuttavia va osservato che tali deroghe sono lasciate alla valutazione dell'APN. Questa autorità non potrebbe tuttavia privare il ricorrente del beneficio di tali deroghe qualora fosse dimostrato che esse costituiscono una prassi costante dell' istituzione. A questo proposito risulta dagli atti che, dal 1973, nessun giurista revisore della carriera LA 5/4 presso la Corte di giustizia è stato assunto direttamente dall'esterno rispetto alle istituzioni comunitarie, e che la prassi

dell'istituzione, ormai consolidata, è nel senso di considerare come promozione la nomina alla carriera superiore, a seguito di un concorso interno, di un dipendente già in servizio e, in tal caso, di applicare la disciplina di cui all'art. 46 dello statuto.

23 Tale prassi non viola nessuna norma dello statuto. Infatti l'istituzione esamina le possibilità di coprire il posto tramite concorso interno all'istituzione conformemente agli interessi di una sana amministrazione. In tal caso occorre riconoscere che la procedura scelta per coprire il posto vacante va assimilata alla procedura di promozione e in ogni caso che il dipendente così «promosso» non può fruire di un trattamento statutario più favorevole rispetto al dipendente che ha maturato il minimo di anzianità necessario.

24 Da queste considerazioni risulta che le istituzioni comunitarie considerano giustamente la nomina ad un grado superiore a seguito di concorso interno alla stessa stregua di una promozione ed applicano a questo proposito le norme dello statuto relative alla promozione propriamente detta.

25 Con il suo primo mezzo il ricorrente ha dunque contestato a torto all'APN un errore nell'applicazione dello statuto. Questo mezzo deve pertanto essere respinto.

Sul secondo mezzo

26 Il ricorrente sostiene che, nel dicembre 1979, la Corte ha pubblicato in diversi giornali greci un bando di concorso per l'assunzione di un capo servizio, di giuristi revisori e di traduttori di lingua greca. Il ricorrente ha presentato un atto di candidatura barrando la casella riservata al posto richiesto di «chief or equivalent». La Corte gli avrebbe offerto un contratto di agente ausiliario di grado A II/4. Egli avrebbe esposto le proprie rimostranze al riguardo per via telefonica e con lettera 29 luglio 1980. In risposta a tale lettera egli avrebbe ricevuto, verso la fine dell'agosto 1980, una lettera, in data 25 agosto 1980, con cui gli veniva garantito che, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1981, «i migliori giuristi linguisti avranno la possibilità di essere nominati revisori (grado LA 5)». Egli avrebbe dunque avuto un legittimo affidamento ad ottenere, dopo il primo periodo provvisorio di

6 mesi, in funzione di tirocinio e/o di periodo di prova, la nomina in ruolo in qualità di giurista revisore. Egli ritiene che a seguito del concorso CJ 14/81 egli avrebbe dovuto essere nominato di ruolo in qualità di giurista revisore (categoria LA 5/4). La Corte avrebbe dunque leso il legittimo affidamento del ricorrente basato su tale lettera.

27 Questo mezzo non può essere accolto. La lettera 25 agosto 1980 rispondeva alle preoccupazioni del ricorrente, deluso di essere assunto come agente ausiliario A II/4, sottolineando che tale situazione era solamente provvisoria a causa delle possibilità di bilancio del momento. Ma la lettera apriva prospettive alla carriera dell'interessato nel seno della divisione linguistica in via di formazione, una volta che fossero stati approvati gli stanziamenti di bilancio. Tale lettera aveva dunque solamente un carattere informativo, e non impegnava l'APN a nominarlo nel grado a cui egli aspirava.

Sul terzo mezzo

28 Il ricorrente afferma che la Corte, quando nel passato ha nominato giuristi revisori di lingua inglese e danese, esattamente nelle medesime condizioni del ricorrente, aveva preso in considerazione l'esperienza professionale la preparazione e l'età e aveva loro concesso, secondo i casi, un grado o scatto superiore al loro grado o scatto iniziale. A sostegno di questo argomento, il ricorrente si riferisce al caso di un giurista revisore nominato, a suo dire, al grado LA 4.

29 Neanche questo mezzo può essere accolto. L'APN ha sostenuto, senza essere contraddetta dal ricorrente, che la prassi costante della Corte è stata quella di nominare i giuristi linguisti nel grado LA 6, grado concesso al ricorrente all'atto della nomina come giurista linguista in base alle decisioni 11 e 25 novembre 1981. In effetti il ricorrente non ha potuto stabilire l'esattezza dei fatti da lui allegati. Nel corso della fase orale è emerso che il giurista revisore

cui egli faceva riferimento non era un dipendente, bensì un agente temporaneo la cui posizione è soggetta a considerazioni differenti.

Sul quarto mezzo

30 Il ricorrente produce talune decisioni di altre istituzioni delle Comunità relative all'inquadramento di dipendenti nominati ed alle modalità di applicazione degli artt. 31 e 32 dello statuto. Adottando le decisioni impugnate l'APN avrebbe agito in maniera difforme dai suoi omologhi delle altre istituzioni. Essa avrebbe indebitamente applicato criteri sconosciuti e comunque sfavorevoli al ricorrente, il che avrebbe creato una discriminazione a suo danno rispetto ai colleghi delle altre istituzioni che svolgono le medesime funzioni e sarebbe in contraddizione col principio di equità riconosciuto come un principio generale dell'ordinamento giuridico comunitario.

31 Neanche questo mezzo può essere accolto. In effetti, i casi menzionati dal ricorrente riguardano solamente provvedimenti adottati in occasione dell'assunzione iniziale e non sono dunque rilevanti nel caso di una nomina fatta a seguito di concorso interno.

Sul quinto, sesto e settimo mezzo

32 Con questi mezzi il ricorrente sostiene che in forza del principio di sana amministrazione l'APN avrebbe dovuto prendere in considerazione l'insieme degli aspetti su cui essa poteva basare la propria decisione. L'APN non avrebbe tenuto conto del suo fascicolo personale, e più precisamente degli aspetti relativi alla preparazione generale ed alla specifica esperienza professionale. A causa della mancata applicazione dell'art. 31, n. 2, lett. b), e dell'art. 32, 2° comma, dello statuto, essa avrebbe posto un dipendente già in servizio in una situazione sfavorevole rispetto ad un dipendente appena entrato in servizio presso la Corte. Con la decisione impugnata la Corte si sarebbe discostata dalla prassi precedentemente seguita per quel che riguarda la concessione di un abbuono di anzianità al dipendente nominato, in relazione alla preparazione e all'esperienza, e ciò in violazione di eventuali direttive interne della Corte in vigore per quel che riguarda le modalità di applicazione degli artt. 31 e 32 dello statuto.

33 Questi argomenti non possono essere accolti. Il ricorrente, partendo dall'idea che la Corte non poteva considerarlo promosso in quanto la sua nomina era la conseguenza di un concorso, tenta di dimostrare che la Corte non poteva applicare al suo caso le norme relative alla promozione. La risposta a questi argomenti è già stata data relativamente al primo mezzo. Questi mezzi vanno quindi respinti.

34 Poiché il ricorrente è risultato soccombente in tutti i suoi mezzi, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

35 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1° **I ricorsi sono respinti.**

2° **Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.**

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1984.

Per il cancelliere
D. Louterman
amministratore

Il presidente della prima sezione
G. Bosco